

Oggetto: Diniego al trattenimento in servizio del dipendente Matricola 883 e Collocamento a riposo per limiti di età - Raggiungimento del 67° anno- decorrenza 01/08/2025

Premesso che:

- Il dipendente **GALLO GIUSEPPE**, nato ad Acerra il 07/07/1958, C.F. GLLGPP58L07A024E, è alle dipendenze di questa Amministrazione Comunale dal 31/03/2021, attualmente con profilo professionale di "OPERAIO" ex categoria "B", ex posizione economica "B1", in seguito a stabilizzazione così come previsto dalla legge Finanziaria del 27/12/2019 n. 160 all' art.1, comma 495, che ha consentito alle Pubbliche Amministrazioni di procedere all'assunzione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa;

- Il suddetto dipendente con istanza prot. n. 896/2025 del 08/01/2025, ha chiesto di essere trattenuto in servizio per ulteriori tre anni oltre il limite d'età ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 207 del 30/12/2024;

Visto l'art. 1 comma 165 della Legge 207 del 30/12/2024 " *Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età*";

Rilevato che i presupposti del trattenimento in servizio sono la necessità di svolgere attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, per cui l'ente datore di lavoro deve fare una attenta analisi atta a valutare se il dipendente che richiede il trattenimento in servizio sia in possesso di una esperienza professionale non rinvenibile in altri dipendenti, che svolgono funzioni analoghe, nel contesto delle competenze attribuite dall'Amministrazione stessa, quindi se all'interesse del richiedente corrisponda un analogo interesse dell'Ente stesso;

Dato atto che tale disposizione normativa non prevede automatismi né attribuisce nuovi diritti in capo ai dipendenti, in quanto il potere decisionale se trattenere e chi trattenere in servizio è di natura organizzativa ed unilaterale propria dell'Amministrazione;

Ritenuto di non accogliere l'istanza di trattenimento in servizio del dipendente **GALLO GIUSEPPE** oltre il limite dei 67 anni di età, in quanto non sussistono esigenze organizzative che legittimino il predetto trattenimento in servizio;

Rilevato che il dipendente **GALLO GIUSEPPE** alla data del 07/07/2025 compirà il 67° anno d'età per cui va collocato d'ufficio a far data dal 01/08/2025 (ultimo giorno di servizio 31/07/2025) così come previsto dall'attuale ordinamento per il conseguimento della pensione di vecchiaia art. 24 comma 20 D. Lgs n. 201 del 06/12/2011, convertito con modifiche nella Legge n. 214 del 22/12/ 2011;

Richiamata la Circolare ministeriale n.2/2015 riguardo la soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro secondo la quale *“per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e quindi la possibilità di risoluzione del rapporto, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall'art.24 comma 7 del decreto legge 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto gratuito della Totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 Febbraio 2006 n. 42^o o a quello del Cumulo contributivo di cui all'art.1 ,commi 238-248 della L.228 del 24/12/2012 che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo. Ai fini del collocamento a riposo attraverso l'istituto della totalizzazione si deve tener conto del vigente regime delle decorrenze e pertanto il rapporto di lavoro dovrà proseguire fino alla maturazione della decorrenza per evitare cesure tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.*

Se invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo dell'anzianità contributiva al raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, prevista dall'art.24, comma 6 del predetto decreto - legge n.201 del 2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del lavoro fino al compimento del 70° anno di età (oltre l'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il raggiungimento del requisito contributivo. In caso affermativo l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima. In caso contrario, l'amministrazione dovrà procedere unilateralmente alla risoluzione del rapporto di lavoro.”;

Richiamato il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP 001588 P-4.17.1.7.5 del 04/04/2013) che individua la seguente fattispecie:

“il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l'Amministrazione presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente nel settore privato o come autonomo). In tal caso lo stesso può ricorrere all'istituto della totalizzazione di cui al dlgs 42/2006 o del cumulo contributivo di cui alla legge n. 228/2012, totalizzando o cumulando i periodi contributivi per raggiungere il requisito minimo, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia”;

Constatato che:

- l'art. 1 c. 239 della legge 24/12/2012 n. 228, così come modificato dall'art. 1 c. 195 della legge 11/12/2016, n. 232 che prevede, nel caso di periodi contributivi accreditati presso gestioni pensionistiche diverse, la facoltà per il lavoratore di cumulare gratuitamente i periodi non coincidenti, ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, in alternativa alle disposizioni in materia di totalizzazione di cui al dlgs n. 42/2006 e della ricongiunzione onerosa, di cui all'art. 2 legge 29/1979, secondo le disposizioni di cui all'art. 24, comma 4 e seguenti, della legge 214/2011;

Visto che non risultano presentate precedenti domande di ricongiunzione L.29/79;

Accertato che da verifiche effettuate attraverso documento "Ecocert" fornito dall'ente previdenziale Inps, e agli atti di questo ufficio, il dipendente GALLO GIUSEPPE risulta, alla data di cessazione, aver maturato con questa Amministrazione **ANNI 4 MESI 4 GIORNI 0** di attività e **ANNI 38 MESI 8 GIORNI 8** di contribuzione utile per attività lavorative svolte in periodi precedenti all'assunzione, come lavoratore dipendente nel settore privato o come autonomo e quindi un periodo sufficiente al raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per la pensione di anzianità in regime di cumulo;

Vista la Legge 335/1995 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 243/2004;

Visto l'art. 24 comma 20 D.Lgs. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modifiche nella Legge n. 214 del 22/12/2011;

Per quanto sopra, il dipendente non raggiungendo in nessuna gestione, un autonomo diritto a pensione (anzianità minima prevista pari ad anni 20) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c. 239 legge 228/2012 e art. 1 c. 195 legge 232/2016, **cumulando tutti i periodi contributivi, ha diritto alla pensione di vecchiaia;**

Sussistono, per il dipendente in parola, i presupposti di diritto per collocarlo a riposo per raggiunti limiti d'età a decorrere dal 01/08/2025;

Per tutto quanto esposto si

Determina

- di approvare la su estesa relazione istruttoria;

- di non accogliere l'istanza prot. n. 896/2025 del 08/01/2025, presentata dal dipendente **GALLO GIUSEPPE**, di trattenimento in servizio oltre il limite di età, ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 207 del 30/12/2024, per le motivazioni indicate in premesse;

- di approvare il collocamento a riposo per raggiungimento del 67° anno (limite d'età) del dipendente GALLO GIUSEPPE con **decorrenza 01/08/2025 (31/07/2025 ultimo giorno di**

servizio), dando atto che lo stesso risulta, alla data di cessazione, aver maturato con questa amministrazione **ANNI 4 MESI 4 GIORNI 0** di attività e **ANNI 38 MESI 8 GIORNI 8** di contribuzione per attività lavorative svolte, come lavoratore dipendente nel settore privato o come autonomo, in periodi precedenti all'assunzione presso il Comune di Afragola e quindi un periodo di anzianità contributiva sufficiente al raggiungimento del requisito minimo richiesto per la pensione di anzianità in regime di cumulo;

- Di dare mandato all'Ufficio Previdenza di provvedere, tramite l'applicativo PassWeb dell'INPS, alla sistemazione e validazione della posizione assicurativa dell'interessato sulla base della documentazione acquisita agli atti;

- Di disporre la trasmissione della copia del presente provvedimento al dipendente interessato nonché all'I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici.

La presente non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Pensioni

Il Responsabile Ufficio Risorse Umane

Dott.ssa Luisa Mulisso

Dott.ssa Rosa Cuccurese

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- dare atto che la presente determina;
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Il Dirigente

Dott.ssa Alessandra Iroso